



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 26149 del 17 febbraio 2014

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 – Quesito su requisiti di onorabilità

Si fa riferimento alla nota indicata a margine con la quale codesto comune sottopone all'attenzione della scrivente Direzione alcuni quesiti in materia di requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Nello specifico, con il primo quesito chiede se in caso di pena alla reclusione per mesi 2 inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 15-3-2011 per i reati di ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la quale sia stata interamente sostituita con pena pecuniaria sostitutiva (ovvero la multa), possa comunque sussistere la fattispecie ostativa all'esercizio dell'attività commerciale stante il fatto che l'articolo 71, comma 1, lettera c) prevede letteralmente che non possono esercitare l'attività commerciale e di somministrazione *"coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (...)"*, con la conseguenza, pertanto, che la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, ad avviso del comune, non può comportare l'inibizione all'esercizio dell'attività commerciale.

Con il secondo quesito chiede se la mancanza di requisiti di onorabilità da parte di un soggetto iscritto come Consigliere, Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere delegato, nonché rappresentante di un'impresa che ha presentato la SCIA per subentro in attività commerciale, possa essere considerata condizione ostativa alla prosecuzione dell'attività stante il disposto dell'articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. e considerata l'abrogazione del D.P.R. n. 252 del 1998 ad opera del decreto legislativo n. 159 del 2011, il cui contenuto deve intendersi pertanto riferito all'articolo 85 del medesimo decreto n. 159.

Chiede, inoltre, se tale accertata sussistenza in capo al soggetto in discorso possa inficiare l'intero procedimento con la conseguenza che il comune è tenuto ad emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, oppure se si ritiene possibile l'emanazione di un provvedimento inibitorio limitato al solo soggetto privo di requisiti consentendo la prosecuzione di attività da parte degli altri soggetti.

Chiede, infine, se l'ipotesi di condanna a pena detentiva emessa in esecuzione dell'articolo 444 del C.P.P. possa costituire causa ostativa all'esercizio dell'attività commerciale.



Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo quesito, ovvero in merito alla questione relativa al valore da attribuire alla pena sostitutiva della pena detentiva per i reati elencati nel citato articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, si evidenzia che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, con nota del 27 marzo 2001, n. 7/05F16/973, in risposta a dubbi interpretativi sull'applicazione del previgente articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998, di contenuto analogo in riferimento ai requisiti di onorabilità, ha precisato che *“Per quanto riguarda (...) la possibilità di annoverare tra condanne cui è riconosciuta l'inabilitazione anche quelle nelle quali vi sia stata applicazione di “sanzione sostitutiva” (...) il fatto che si tratti di norme “di stretta interpretazione” suggerisce di escludere una tale soluzione”* nel caso in cui la norma faccia *“riferimento a pene detentive”*. Sulla base di tale parere la scrivente ha emanato la circolare 3518/c del 27-6-2001, nella quale ha espressamente riportato la posizione del predetto Ministero.

In conseguenza di quanto sopra, anche l'attuale formulazione dell'articolo 71, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., nel quale è riportato il richiamo espresso alla pena detentiva, ad avviso della scrivente, non consente di considerare ostantive le condanne nel caso di applicazione delle pene sostitutive.

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 è stato trasfuso nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il c.d. Codice Antimafia, il cui articolo 116, al comma 4, dispone che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, i richiami alle disposizioni contenute nel medesimo D.P.R. n. 252, ovunque presenti, di debbano intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Codice anzidetto. Da ciò consegue che, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, ai fini del controllo del possesso dei requisiti di onorabilità, occorre fare riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del citato decreto legislativo n. 159. Nel caso specifico oggetto del quesito, la società è una s.r.l. semplificata e quindi una società di capitali e pertanto ai sensi del predetto articolo 85, la documentazione antimafia deve riferirsi, oltre che al legale rappresentante, anche agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione (cfr. comma 2, lettera b) dell'articolo 85 del d.lgs. n. 159 del 2011). I soggetti richiamati sono gli stessi nei confronti dei quali sono effettuate le verifiche antimafia. Si segnala, inoltre, che il comma 3 del medesimo articolo 85, stabilisce che l'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi. Ad avviso della scrivente, pertanto, la mancanza di requisiti morali da parte del soggetto indicato facente parte, tra l'altro, del Consiglio di Amministrazione, costituisce condizione ostantiva alla prosecuzione dell'attività commerciale.

La scrivente precisa, inoltre, di avere già inoltrato analogo quesito al Ministero dell'Interno, che legge per conoscenza (cfr. nota n. 76189 dell'8-5-2013), al quale, però, non è stato ancora dato riscontro da parte della citata competente Amministrazione.

Con riferimento al terzo quesito appare chiaro che tale accertata mancanza di requisiti di onorabilità in capo al soggetto in questione comporta l'inibizione dell'intera attività commerciale dell'azienda fino a quando il soggetto interessato non sia rimosso dall'incarico prestatato.

Infine, in relazione al quarto quesito in merito all'ostatività delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P. (il cosiddetto patteggiamento), la scrivente, con circolare n. 3518/c del 27-6-2001, aveva a suo tempo sostenuto che la sentenza di patteggiamento è un provvedimento sanzionatorio di natura amministrativa che, comunque, trova il suo presupposto nel fatto obiettivo



della pronuncia di condanna alla quale va sicuramente equiparata. Occorre comunque richiamare, altresì, le modifiche apportate agli artt. 444 e 445 del Codice di procedura penale dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, la quale, con l'art. 2, ha modificato l'art. 445 del codice di procedura penale sostituendo al comma 1 due commi. Il nuovo comma 1-bis recita testualmente *"Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna"*. Pertanto, la scrivente conferma anche in presenza di patteggiamento la condanna va considerata ostativa all'avvio e all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione.

Considerato, comunque, l'oggetto delle questioni poste, la presente nota e i relativi quesiti sono inoltrati al Ministero della Giustizia, nonché per la parte relativa al secondo quesito anche al Ministero dell'Interno, i quali sono pregati di far conoscere anche alla scrivente Direzione il proprio avviso al riguardo.

In particolare al Ministero della Giustizia si chiede di confermare quanto esplicitato a suo tempo nella nota del 27 marzo 2001, n. 7/05F16/973, in premessa citata, con riferimento alla questione relativa al valore da attribuire alla pena sostitutiva della pena detentiva per i reati elencati nel citato articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio